



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 giugno 2009 (18.06)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0286 (COD)**

---

**10898/09**

**LIMITE**

**ENV 423  
CODEC 838**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale

al: Consiglio

---

n. doc. prec.: 10535/09 ENV 405 CODEC 797

n. prop. Com: 5088/08 ENV 3 CODEC 7 - COM(2007) 844 defin.

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Rifusione)  
- Accordo politico

---

**I. INTRODUZIONE**

1. La Commissione ha adottato la proposta in oggetto nel dicembre 2007.
2. Scopo della proposta è la revisione e la fusione di sette differenti direttive in vigore sulle emissioni degli impianti industriali al fine di conseguire un livello di protezione ambientale elevato e di semplificare il quadro giuridico evitando oneri amministrativi inutili. Il ricorso alla tecnica della rifusione permette di unire in un solo testo modifiche sostanziali e disposizioni invariate.
3. Il Gruppo "Ambiente" ha esaminato la proposta di direttiva in varie occasioni tra maggio 2008 e giugno 2009.

Il Consiglio "Ambiente" ha tenuto un dibattito orientativo sulla direttiva proposta il 2 marzo 2009. Il Coreper ha discusso le principali questioni in sospeso il 15 maggio 2009 ed ha esaminato tutte le questioni in sospeso il 10 giugno 2009.<sup>1</sup>

Il Parlamento europeo ha adottato il parere in prima lettura sulla proposta il 10 marzo 2009.

L'ADD 1 della presente nota riporta un testo consolidato che contiene il pacchetto globale di compromesso proposto dalla presidenza.

## II. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPESO

### **Grandi impianti di combustione (articoli 31 - 37 bis e allegato V)**

4. Varie delegazioni e la Commissione **sostengono o possono in linea generale accettare** il pacchetto di compromesso della presidenza; ma sussistono ancora alcune richieste specifiche.

Un gruppo di delegazioni (BE/DK/DE/FR/NL/AT/SE) ritiene inaccettabili taluni suggerimenti della presidenza in quanto offrono **troppa flessibilità** e ridurrebbero il livello di ambizione ambientale della direttiva rispetto alla proposta della Commissione (in particolare quanto alla durata e alla portata delle deroghe previste agli articoli 33 quater e 33 sexies e all'allegato V).

Un altro gruppo di delegazioni (BG/EE/EL/CY/PL/PT/RO/SI/UK), pur accettando l'architettura generale delle proposte della presidenza, resta preoccupato della **flessibilità insufficiente** che offrono in taluni settori e dell'indebito **impatto economico** che potrebbero avere mettendo a repentaglio, in taluni casi, la **sicurezza dell'approvvigionamento energetico**.

---

<sup>1</sup> UK mantiene una riserva d'esame parlamentare.

In particolare:

- DE/AT/FI si oppongono all'esclusione dei periodi di avvio e di arresto dalla **definizione di ore operative** (articolo 3, punto 19 ter) e ritengono che l'adozione di norme attraverso la procedura del comitato (articolo 37 bis) non sarebbe sufficiente;
- BG/EE/IT/LT/PL/RO/SI/UK sostengono che gli Stati membri dovrebbero poter applicare **piani nazionali transitori** (articolo 33 ter) fino al 2023, piuttosto che fino al 2019;
- HU teme che la **norma sul cumulo delle emissioni** (articolo 32) si applichi retroattivamente; PL/PT/SK/FI chiedono una soglia di 20 MW al posto di 15 MW, mentre AT/DE preferirebbero ritornare ad una soglia inferiore;
- BG/ES/IE sono preoccupate in merito al **periodo di riferimento** per il calcolo del massimale per i piani nazionali transitori (articolo 33 ter, paragrafo 3);
- EL chiede un'estensione della **deroga in caso di arco di vita limitato** di cui all'articolo 33 quater da 20.000 a 30.000 ore per gli impianti che bruciano combustibili solidi indigeni con potere calorifico molto basso;
- CY chiede una **deroga specifica** per un preciso impianto in attività (per permettere a tale impianto di funzionare fino a 20.000 ore tra il 2020 e il 2023);
- PL accoglie con favore le disposizioni specifiche per gli **impianti di teleriscaldamento** (articolo 33 sexies) ma ne sta ancora valutando i dettagli, SK chiede una soglia più alta (300 MW invece che 200 MW), mentre AT mantiene una riserva su queste disposizioni;
- DE/HU desiderano mantenere, all'articolo 73, la data di applicazione del 1° gennaio 2016 per i **nuovi impianti**, piuttosto che due anni dopo l'entrata in vigore;
- MT chiede una soglia di 500 MW invece che di 300 MW per il limite superiore di SO<sub>2</sub> che si applicherebbe agli impianti **che intervengono in caso di carichi elevati** (allegato V, Parte1, punto 2);
- FR chiede delle modifiche dell'allegato V (Parte 1, punti 4 e 6) onde limitare la portata del valore limite di emissione più elevato di NO<sub>x</sub> per gli impianti di combustione nelle **raffinerie**, mentre EL/ES/IT/PL/PT/FI/UK chiedono che nelle stesse disposizioni sia esteso il riferimento ai combustibili liquidi onde contemplare i combustibili sia liquidi che gassosi ;
- EE giudica il **grado massimo di desolfurazione** proposto (allegato V, Parte 5) troppo elevato per gli impianti che bruciano scisti bituminosi, e anche ES/PL/RO/SK/UK lo considerano troppo elevato per taluni impianti specifici a breve termine (questa questione è connessa alla durata di applicazione dei piani nazionali transitori).

## **Ruolo dei BREF (articoli 14-16 e 22)**

5. La maggior parte delle delegazioni e la Commissione concordano con la presidenza che il testo relativo all'adozione dei BREF (articolo 14) e il ruolo dei BREF (articoli 15 e 16) nel rilascio delle autorizzazioni presenta un equilibrio appropriato.

Tuttavia:

- nell'**articolo 15**, DE propone di sostituire "e" con "o" nel paragrafo 1, lettera d), punto i) e desidera mantenere nell'attuale direttiva IPPC la dichiarazione secondo cui i requisiti di controllo relativi agli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini possono tener conto dei costi e benefici; BG chiede di sopprimere i termini "che ha" nell'articolo 15, paragrafo 5;
- per quanto riguarda l'**articolo 16, paragrafo 4**, BE, DK, DE, IE, NL, AT, SI e SE ritengono che il testo lascerebbe alle autorità competenti troppe possibilità di discostarsi dai LEA-BAT, mentre BG, IT, LV, LT, MT, PL e UK sono contrari a qualsiasi modifica che renda la disposizione meno flessibile e ritengono che il considerando 11 non sia con essa coerente;
- per quanto riguarda il riesame e l'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione (**articolo 22**), DE, EE, IT, AT e PL chiedono un periodo superiore a quattro anni, HU vorrebbe che il testo del considerando 15 bis fosse incluso nell'articolo, mentre BG, DK, ES e PT propongono che sia possibile specificare nella decisione adottata secondo la procedura del comitato di cui all'articolo 14 un periodo superiore a quattro anni, da applicare caso per caso.

### III. ALTRE QUESTIONI

#### Contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (articolo 23)

6. DE è contraria al concetto di una **relazione di riferimento**, mentre DK, FR e MT ritengono eccessivi i requisiti relativi alla relazione di riferimento (a causa del richiamo a un raffronto *quantificato*).

DK e DE chiedono requisiti meno rigorosi per quanto riguarda la **bonifica** dei siti contaminati. EL, FR, MT e PL chiedono che l'articolo 23, paragrafo 3, faccia riferimento alla fattibilità tecnica *ed economica* delle misure di bonifica.

HU preferisce la precedente formulazione dell'articolo 23, mentre BE, ES e IT disapprovano l'indebolimento del testo.

#### Campo d'applicazione

7. Per quanto riguarda il campo d'applicazione dei requisiti IPPC (**allegato I**):
- BG chiede che le linee guida menzionate nell'introduzione siano adottate mediante la procedura del comitato. La Commissione è contraria;
  - EE vorrebbe aumentare la soglia di cui al punto 1.4, lettera b) a 50 MW e chiede di sopprimere il punto 5.1, lettera d);
  - per quanto riguarda il punto 5.3, lettera b), DE ritiene troppo elevata la soglia di 75 t, mentre MT e UK la ritengono troppo bassa per i digestori anaerobici;
  - DE lamenta in generale l'indebolimento dell'allegato e DE e PL desiderano mantenere il riferimento alla base trimestrale nel punto 6.4.

## Varie

8. Oltre alle questioni riassunte qui sopra, le delegazioni mantengono le seguenti preoccupazioni (eccetto le osservazioni relative al testo al quale la proposta della Commissione non apporta nessuna modifica sostanziale e le riserve d'esame):
- DE ritiene la definizione di "tecnica emergente" (articolo 3, paragrafo 13) non sufficientemente ambiziosa nell'incoraggiare il rafforzamento della protezione ambientale.
  - DE è contraria a modificare i requisiti minimi per le piante che producono  $TiO_2C$ , ritenendo che indeboliscano indebitamente il testo.
  - DE è preoccupata per l'onere amministrativo degli obblighi di relazione.
  - BG e DE sono contrarie all'inclusione di un riferimento agli effluenti nella clausola di revisione (articolo 67 bis), ritenendo che non riguardi la legislazione sulle emissioni degli impianti industriali.
  - NL chiede che non solo il considerando 24 ter ma anche la clausola di revisione faccia riferimento allo scambio di quote di emissione di  $NO_x$  e  $SO_2$ . BG, ES e IT sono contrarie sia al considerando sia a qualsiasi aggiunta alla clausola di revisione.
  - EE chiede che la clausola di revisione di cui all'articolo 67 bis preveda anche che la Commissione consideri l'inclusione nell'allegato I della produzione di compensato.
  - BG chiede che le date di applicazione di cui all'articolo 73, paragrafi 1 e 2 siano rispettivamente tre anni e quattro anni e mezzo dopo il recepimento, piuttosto che dopo l'entrata in vigore.

#### IV. DISPOSIZIONI CONCORDATE

9. Vi è **pieno accordo** sulle seguenti disposizioni:

- articoli 1, 2, 4 - 13, 17 - 21, 24 - 31, 33, 33 bis, 33 quinquies, 33 septies, 34 - 37, 38 - 60, 66, 68 - 72, 74 e 75; nonché
- allegati II - IV, VI, VII e IX.

In una fase successiva potrebbe essere necessario apportare modifiche conseguenti ai considerando, agli articoli da 71 a 73 e all'allegato X (tavola di concordanza) per riflettere le modifiche nel corpus del testo giuridico.

#### V. CONCLUSIONE

10. Il Coreper invita il Consiglio "Ambiente" a discutere le questioni in sospeso sintetizzate qui sopra al fine di raggiungere un accordo politico il 25 giugno 2009.

Sarebbe inoltre appropriato convenire di inserire nel verbale del Consiglio le dichiarazioni della Commissione che figurano nell'ADD 2 alla presente nota.

=====